

Indagine sui siti web delle ARPA / APPA

ing. Marina Masone, ing. Valeria Tropea

ISPRA

Servizio Certificazioni Ambientali

1. Introduzione

La normativa ambientale in Italia è molto complessa e, spesso, di difficile interpretazione. Nel corso degli anni si è andato sviluppando un corpus normativo molto ampio, ma talvolta disarticolato, che ha visto la sovrapposizione di norme di livello nazionale, norme di recepimento di direttive comunitarie, norme emanate a livello locale, ecc... Si tratta quindi di un panorama a volte sovrabbondante e nello stesso tempo frammentato in leggi, regolamenti e richiami a decreti di varia natura.

Secondo le attese di parte imprenditoriale, il problema può essere visto da due punti di vista: da un lato l'esigenza di semplificazioni amministrative e dall'altra una costante e corretta informazione sugli obblighi ed adempimenti cui le aziende devono ottemperare.

Un caso particolare riguarda le organizzazioni che desiderano aderire ad EMAS, o che hanno aderito ad EMAS, in quanto esse devono dimostrare di operare nel pieno rispetto delle normative ambientali pertinenti. Una delle difficoltà che le organizzazioni incontrano, e che costituisce elemento di deterrenza all'adesione ad EMAS, è proprio la scarsa disponibilità di informazioni, sia sulla normativa ambientale in generale che sulla normativa specifica riguardante il regolamento EMAS.

Va ricordato che il Regolamento EMAS (Reg. UE n. 1221/09) cita espressamente all'art. 32 le disposizioni in materia di informazione e di assistenza, come di seguito riportato:

Articolo 32 "Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli obblighi normativi in materia di ambiente"

1. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni abbiano accesso alle informazioni e alle possibilità di assistenza in relazione agli obblighi normativi in materia di ambiente vigenti nello Stato membro interessato.

2. L'assistenza comprende i seguenti elementi:

a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;

b) individuazione delle competenti autorità responsabili dell'applicazione degli obblighi normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.

3. Gli Stati membri possono assegnare i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli organismi competenti o a qualsiasi altro organismo che disponga delle competenze necessarie e delle risorse adeguate per poter svolgere i compiti affidatigli.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'applicazione della legge rispondano almeno alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni riguardanti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano nel

loro ambito di competenza e forniscano informazioni alle organizzazioni in merito agli strumenti finalizzati a dimostrare il rispetto, da parte delle organizzazioni, degli obblighi normativi pertinenti.

Inoltre, per quanto riguarda il livello nazionale, va ricordato che il Decreto Legislativo 33/2013 prevede espressamente il diritto per le organizzazioni di avere accesso alle informazioni in materia di adempimenti relativi alle leggi ambientali e, nel contempo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere disponibili dette informazioni, come di seguito riportato:

Art.25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;

b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Questo concetto è anche espresso dalle Linee Guida in materia di controlli:

Punto 5.1 - Chiarezza della regolazione

Occorre garantire ai cittadini e alle imprese la chiara individuazione e l'agevole reperimento delle informazioni sugli obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa.

Le amministrazioni devono far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione.

Sebbene il legislatore abbia assegnato ai SUAP, ovvero sportelli unici per le attività produttive, compiti in relazione all'informazione circa gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività (D.P.R. 160/2010, art.4 comma 3-a)) e i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi e all'assistenza sul modo in cui i requisiti vengono interpretati ed applicati (D.lgs. 59/2010 art.26), è interessante capire e analizzare se tali attività informative e di assistenza sono già attuate, ed in che modo, dalle ARPA/APPA. Ciò nasce da alcune considerazioni.

Al momento attuale non in tutto il territorio nazionale gli sportelli unici garantiscono quanto sopra scritto e quindi quanto richiesto dall'art.32 del Regolamento EMAS. In parte, questo è dovuto al fatto che la normativa sui SUAP è relativamente nuova e, probabilmente, richiede del tempo perché la sua attuazione arrivi a piena maturazione.

Ciò che però risulta evidente è che le modalità ed il livello di dettaglio con cui vengono fornite tali informazioni sono estremamente eterogenee e non sempre sufficienti e chiare. E' legittimo anche pensare che in un'attività informativa strutturata, almeno sulla carta, in maniera così diffusa e capillare, possano esserci anche carenze a livello di competenze. D'altra parte anche il legislatore, conscio di questo rischio, prevede attività formative ad hoc per il personale impiegato in tali attività (Legge 6 agosto 2008 n.133,

art.38, comma 5) e collegamenti diretti, attraverso la rete informatica con le autorità competenti (D.P.R. 160/2010, art.3, comma 1-e).

Le ARPA/APPA possono essere esse stesse le autorità competenti, di cui una chiara definizione si trova nell' Art. 8, comma 1, lettera i, del D.lgs. 59/2010, e quindi i soggetti responsabili dei controlli relativamente all'applicazione della legislazione ambientale o, comunque, delegate dalle autorità competenti ad effettuare i relativi controlli. Questo, per inciso, implica anche che le stesse agenzie siano obbligate a pubblicare quanto richiesto dal D.lgs. 33/2013 sui controlli che devono essere effettuati, la loro frequenza e modalità. Ed infatti, quasi tutte le Agenzie hanno predisposto un'apposita sezione sui loro siti web.

Inoltre, poiché le agenzie sono il braccio operativo nell'applicazione della normativa ambientale, sono anche le più titolate ed esperte nell'individuazione della normativa ambientale settore per settore ed hanno in sé, per funzione e struttura, le competenze necessarie per fornire assistenza sul modo in cui i requisiti vengono interpretati ed applicati.

Negli anni hanno assunto un ruolo di garante per il bene pubblico costituito dal territorio e dall'ambiente ed oggi sono le istituzioni di riferimento, per i cittadini e per le imprese, in relazione alla corretta applicazione della normativa ambientale.

Infatti, proprio per svolgere questo ruolo, le agenzie, chi più chi meno, hanno messo a punto degli strumenti per diffondere le informazioni in questione. Nella maggior parte dei casi si tratta delle pagine web dell'agenzia stessa, anche se esistono altre forme di informazione quali incontri formativi/informativi, pubblicazioni, etc. Alcune agenzie hanno anche una sezione dedicata alle domande frequenti, proprio per dirimere le questioni relative all'applicazione pratica della normativa, a riprova del loro ruolo in materia. L'importanza dello strumento web e la difficoltà insita nel reperire ed individuare informazioni su altre forme di informazione/formazione in materia di normative ambientali, oltretutto sulla loro valutazione, hanno determinato la scelta dell'oggetto della presente indagine.

Per tutto quanto sopra detto, si è ritenuto importante effettuare un'indagine sui siti web delle ARPA/APPA, per verificare come le diverse Agenzie realizzino il servizio di informazione sulla normativa ambientale verso le imprese e per valutare il livello di informazione sulla normativa ambientale che viene dato al pubblico, avendo come riferimento quanto richiesto dall'articolo 32 del Regolamento EMAS. L'obiettivo primario è proprio di verificare se le Agenzie già attuano quanto richiesto dal Regolamento EMAS in materia e il grado di uniformità con cui diffondono le informazioni relative sul territorio nazionale.

Inoltre, si è voluto contestualmente analizzare il tipo di informazione specifica su EMAS che viene fornito alle organizzazioni che intendono aderirvi, tramite i siti web delle ARPA / APPA.

2. Analisi dei siti

Per poter analizzare i contenuti di tutti i siti web delle Agenzie sono state predisposte preliminarmente due check list: una per la normativa ambientale in generale ed una specifica per EMAS per verificare la presenza di tutte le informazioni di interesse per le organizzazioni che intendono aderirvi, ovvero riguardo a normativa specifica, procedure, vantaggi, costi, agevolazioni, ruolo dell'ARPA / APPA, ecc...

La prima check list, per la normativa ambientale in generale, ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- Esistenza dell'informazione
- Facilità di accesso all'informazione
- Aggiornamento delle informazioni
- Tipologie di normative riportate
- Presenza del testo integrale delle normative
- Possibilità di scaricare il testo della normativa
- Presenza di spiegazioni, delucidazioni, interpretazioni
- Informazioni sui controlli ai sensi del D.lgs. 33/2013
- Presenza di link ad altri siti di interesse
- Interfaccia con gli utenti ovvero presenza di FAQ e presenza di riferimenti specifici per i contatti
- Presenza di un sistema di autovalutazione della conformità legislativa di supporto alle organizzazioni

La seconda check list, specifica per le informazioni riguardanti lo schema EMAS, ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- Esistenza dell'informazione
- Facilità di accesso all'informazione
- Tipologie di informazioni riportate
- Presenza del testo integrale dei documenti informativi e delle normative specifiche
- Possibilità di scaricare il testo dei documenti
- Presenza di informazioni su procedure, costi, vantaggi, ecc...
- Presenza di un registro locale delle organizzazioni registrate EMAS
- Presenza di link ad altri siti di interesse
- Presenza di FAQ
- Presenza di riferimenti per i contatti
- Presenza di un software di supporto alle organizzazioni

Le due check list così predisposte sono state poi compilate a valle di un'attenta analisi dei contenuti dei siti web di tutte le ARPA / APPA.

Sono stati analizzati 21 siti web, ciascuno corrispondente ad una ARPA / APPA. L'analisi è stata effettuata in un arco temporale corrispondente al mese di Luglio 2014 e costituisce quindi una fotografia della situazione di quel periodo. Eventuali modifiche o integrazioni effettuate a posteriori non sono state prese in considerazione.

3. Elaborazioni effettuate

Nel seguito di questo paragrafo vengono presentati i risultati ottenuti dalle elaborazioni effettuate sulle check list relative rispettivamente a Normativa ambientale e ad EMAS. Va anzitutto precisato che nell'analisi dei siti web è stato simulato il comportamento di un utente poco esperto di normativa ambientale e/o di EMAS, in modo da verificare indirettamente anche la facilità di reperimento delle informazioni da parte di un vasto bacino di utenza.

Normativa ambientale

Anzitutto si è valutato se il sito riporta le informazioni e, come rappresentato nella figura seguente, in 18 agenzie su 21 vengono date informazioni in merito, ma soltanto in 17 casi su 21, ossia l'81%, si è trovata un'informazione completa sulla normativa ambientale. In un caso cioè, l'informazione si limita soltanto ad alcuni temi ambientali. In 3 casi, invece, non viene fornito alcun tipo di informazione a riguardo.





Figura 3.1: Numero di siti web che riportano informazioni sulla legislazione ambientale applicabile

Nel seguito verranno riportati i risultati delle analisi condotte solamente sui siti che riportano informazioni sulla normativa ambientale.

Per quanto riguarda la facilità di accesso alle informazioni, si è ritenuto innanzitutto opportuno valutare il livello di accesso alle stesse, ovvero si è proceduto a verificare quanti passi occorre fare, ossia quanti "click" sono necessari per arrivare alle informazioni, altresì indicabile come livello di annidamento dell'informazione. Inoltre è stato valutato se le informazioni sono inserite in una sezione dedicata, e in tal caso se sono suddivise per ambito, o se sono invece suddivise nelle varie aree tematiche. Non sono state fatte valutazioni sulla grafica o sulla posizione dei banner/link perché ritenuto troppo complesso per lo scopo di questa indagine.

In relazione alla prima valutazione, come si vede dalla figura seguente, in 7 casi la normativa ambientale è già accessibile dalla homepage (1 passo, cioè 1 click). In altri 4 casi sono sufficienti due click. In questi casi, quindi, si può affermare che l'informazione risulta visibile abbastanza velocemente ed è facilmente accessibile. Negli


altri casi (7) la visibilità e quindi la facilità di accesso risulta un poco inferiore ma comunque accettabile. Infatti in nessun caso il livello di annidamento è superiore a tre.



1	7	39%
2	4	22%
3	7	39%

Figura 3.2: Numero di siti in funzione del livello di accesso all'informazione sulla normativa ambientale applicabile

Dalla figura seguente si evince inoltre che le informazioni sono inserite in una sezione dedicata solo in 6 casi su 18. Cioè nel 33 % dei casi il sito internet riporta una sezione intitolata “normativa” in cui trovare tutta la legislazione.




SI	6	33%
NO	12	67%

Figura 3.3: Numero di siti web che contengono una sezione dedicata alla normativa ambientale applicabile

In tali casi, si ha che in 5 casi su 6 la normativa è suddivisa per ambito/settore di appartenenza e per tipologia tra normativa comunitaria, nazionale, locale, ecc ... Si segnala, inoltre, come esempio di buona prassi in caso di sezione dedicata alla normativa ambientale, che due Agenzie hanno realizzato una banca dati sulla normativa con possibilità di ricerca. In un caso la ricerca è limitata al settore tematico e alle parole chiave, mentre nell'altro caso è possibile effettuare una ricerca con più criteri.

Si è poi proceduto a verificare i casi in cui le informazioni sono inserite nelle varie aree tematiche e si è osservato che ciò avviene in 17 casi su 18 ovvero, a prescindere dal fatto che siano contenute o meno in una area dedicata, in tutti i siti internet delle agenzie che riportano informazioni sulla normativa ambientale, tranne uno, è possibile accedere alla pertinente normativa ambientale direttamente dalle aree tematiche (aria, acqua, rifiuti, agenti fisici, biodiversità, certificazioni ambientali, ecc...). In particolare, in 4 dei 6 siti che hanno una sezione dedicata alla normativa, dalle aree tematiche si rimanda all'area dedicata.




SI	17	94%
NO	1	6%

Figura 3.4: Numero di siti web che contengono informazioni sulla normativa applicabile all'interno delle sezioni dedicate alle tematiche ambientali

Entrambe le situazioni portano in sé dei vantaggi. Se la normativa ha una sezione dedicata, risulta nel complesso più facilmente accessibile e reperibile. Inoltre si ha una visione d'insieme sulla normativa ed è più facile effettuare ricerche. D'altra parte, nel secondo caso, la normativa può essere contestualizzata ed è più facile inserire spiegazioni e altri contenuti correlati. La soluzione che prevede entrambe le tipologie di accesso alla normativa ambientale sembra quindi essere l'ideale.

Per quanto riguarda il livello di aggiornamento, si è verificato se le informazioni sono aggiornate a meno di sei mesi. Soltanto in 9 casi su 18 è esplicitamente indicata la data di aggiornamento e tale data è inferiore a sei mesi solo in 4 casi. Il che purtroppo ci fornisce un quadro della situazione non certo positivo. In 9 casi su 18, ovvero nel 43% dei casi, non è proprio riportato il grado di aggiornamento delle norme riportate. Non appare quindi chiaro se le informazioni siano o meno aggiornate.



SI	4	22%
NO	5	28%
NON RIP.	9	50%

Figura 3.5: Numero di siti web la cui data di aggiornamento risale a meno di sei mesi

Un pubblico non esperto, infatti, non è in grado di capire dal contenuto informativo se l'informazione è aggiornata. Questo punto incide molto sulla qualità dell'informazione e sulla percezione da parte del pubblico dell'utilità della pagina web. Si segnala che in un caso, pur essendo la normativa aggiornata, non lo era la data di aggiornamento.

In relazione ai contenuti dell'informazione, si è analizzato prima di tutto la tipologia delle normative delle quali si riportano informazioni, ovvero il livello normativo (comunitario, nazionale, locale). Successivamente si è tenuto conto del fatto se veniva riportato il testo completo della norma in questione o se era presente soltanto un riferimento ad essa e contestualmente se poteva essere scaricato il documento con il testo della normativa. Infine si è valutato se oltre alle norme venivano fornite

informazioni aggiuntive come spiegazioni, interpretazioni, delucidazioni o informazioni sugli obblighi previsti a carico delle organizzazioni e le relative sanzioni.

Per quanto riguarda il livello della normativa riportata (ossia se Comunitaria, Nazionale o Regionale), si è osservato che, nella maggior parte dei siti web, sono riportate informazioni su tutti e tre i livelli normativi ed in particolare, le norme nazionali sono riportate in tutti i casi e tale dato è congruente con il fatto che le informazioni sulle norme, intese nel complesso del quadro normativo, sono riportate in 17 casi più un caso in cui sono riportate parzialmente. Quindi, nei casi in cui il sito web riporta informazioni sulla normativa, queste riguardano sempre almeno le norme nazionali.

Per quanto riguarda le norme di origine UE e di origine locale, prevalentemente Regionale, queste sono riportate in 16 casi. La figura seguente illustra quanto sopra descritto.




Figura 3.6: Numero di siti web riportano informazioni su normative nazionali, europee, regionali/provinciali

E' doveroso segnalare che, per qualche sito, alcuni temi ambientali mancano di qualsiasi informazione riguardante le normative nazionali e/o europee, in tal caso l'informazione si ritiene parziale. L'informazione sulla normativa locale è nel complesso, invece, completa. In tre casi l'informazione sulla normativa risulta molto chiara e come nota di merito, si segnala il caso in cui per i temi ambientali riguardanti l'AIA e la VIA è stato predisposto un sito a parte con informazioni molto accurate ed esaustive.

In relazione alla presenza sul sito web del testo integrale della normativa, come si evince dalla figura che segue, solo in 10 casi esso è reso integralmente disponibile e in due casi è disponibile solo per alcune normative. In tutti gli altri casi le norme vengono solamente citate.





Figura 3.7: Numero di siti web che riportano il testo integrale delle norme

Inoltre, sempre in merito al testo delle normative si è visto che, come riportato nella figura che segue, laddove il sito riporta il testo integrale della norma, esso è anche scaricabile, ovvero in 10 casi i documenti contenenti il testo integrale delle norme sono tutti scaricabili, mentre in due casi sono scaricabili soltanto i testi di alcune normative. A volte si è trovato che i link per scaricare o per visualizzare il testo della relativa norma erano non funzionanti.




SI	10	56%
NO	6	33%
IN PARTE	2	11%

Figura 3.8: Numero di siti web nei quali le norme sono scaricabili

Un altro aspetto che è stato preso in considerazione nell'analisi è il fatto se le norme siano o meno corredate da spiegazioni / delucidazioni / interpretazioni e/o che siano esplicitamente spiegati gli obblighi / adempimenti a carico delle imprese ed individuate le relative autorità competenti. Questi ultimi due punti sono strettamente correlati alle richieste dell'art.32 del Regolamento EMAS. Da ultimo, ma di certo non meno importante, è stata verificata la presenza di informazioni sulle sanzioni in caso di inadempienza.


Per quanto riguarda la presenza sui siti web di spiegazioni / delucidazioni / interpretazioni, queste sono presenti in 3 casi per tutti i temi ambientali ed in 11 casi soltanto per alcuni, come si evince dalla figura che segue.



SI	3	17%
NO	4	44%
IN PARTE	11	39%

Figura 3.9: Numero di siti web in cui le norme sono corredate da delucidazioni/spiegazioni


Per quanto riguarda gli obblighi / adempimenti previsti a carico delle organizzazioni sono riportati in un caso per tutti i temi ambientali ed in 5 casi soltanto per alcuni temi. Quindi, nel 67% dei 18 casi, non si ha rispondenza con quanto disposto dal Regolamento EMAS. Questa percentuale sale a 71 quando consideriamo la totalità dei siti web analizzati (21).



SI	1	6%
NO	12	67%
IN PARTE	5	28%

Figura 3.10: Numero di siti web che riportano gli obblighi/adempimenti a carico delle organizzazioni

L'analisi dell'individuazione delle autorità competenti ha rilevato che soltanto due siti individuano correttamente le autorità competenti per tutti i temi ambientali. Buona parte dei siti riporta tale informazione parzialmente, indicando le competenze principalmente in materia di IPPC e VIA.



SI	2	11%
NO	5	28%
IN PARTE	11	61%

Figura 3.11: Numero di siti web che riportano informazioni sulle competenze

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di inadempienza, soltanto in due casi tale informazione viene riportata parzialmente. In tutti gli altri casi l'informazione è assente, quindi si può dire che nessun sito riporta un'informazione completa a riguardo.

Riassumendo, si può dire che le agenzie danno una qualche informazione in merito a quali siano le norme per le specifiche tematiche, anche se a volte l'informazione non è completa. In circa la metà dei casi è possibile visualizzare o scaricare il testo integrale della normativa e, per i siti in cui le norme sono corredate da commenti che aiutano l'utente a capire, questo viene fatto in modo parziale. Molto poche sono le informazioni più dettagliate e specifiche che riguardano gli obblighi da rispettare e nulle le informazioni riguardanti eventuali sanzioni. L'individuazione delle autorità competenti avviene in maniera più diffusa, ma limitata ad un gruppo specifico di norme.

Si è poi provveduto ad analizzare la presenza sui siti di informazioni connesse con gli obblighi previsti per le PP.AA. dal D.lgs. 33/2013 che sancisce espressamente il diritto per le organizzazioni di avere accesso alle informazioni in materia di controlli ai quali sono soggette e degli adempimenti relativi alle leggi ambientali che sono tenute a rispettare. Queste informazioni solitamente vengono pubblicate, assieme ad altre cose,

in una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, alla voce ‘Controlli sulle imprese’.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni sulla frequenza di controlli / ispezioni, soltanto un’Agenzia riporta dette informazioni, mentre 9 Agenzie riportano il link con l’indicazione che tale area del sito è in corso di elaborazione. La situazione è riportata nella figura seguente. Degli altri 11 casi (sul totale di 21 Agenzie), si ha che tre agenzie non pubblicano le suddette informazioni giustificandosi sulla base del fatto che non sono tenute in quanto non autorità di controllo. Nel caso di un’altra agenzia, l’informazione viene fornita attraverso un link ad un sito esterno non funzionante e quindi è stata considerata come mancante. Nei rimanenti casi non si hanno informazioni a riguardo.




Figura 3.12: Numero di siti web che pubblicano le informazioni secondo l’art.25, comma 1-a del D.Lgs. 33/2013

Per quanto riguarda le informazioni sull’oggetto dei controlli / ispezioni, soltanto in 3 casi sono riportate dette informazioni, mentre in 9 casi, coerentemente con quanto sopra esposto, è riportato il link con l’indicazione che tale area del sito è in corso di elaborazione. Anche in questo caso vale quanto sopra esposto per le rimanenti situazioni. Il dettaglio è riportato nella figura seguente.




Figura 3.13: Numero di siti web che pubblicano le informazioni secondo l’art.25, comma 1-b del D.Lgs. 33/2013

In definitiva, su questo aspetto, possiamo dire che pochissime sono le informazioni relative ai controlli sulle imprese come richiesto dal D.lgs. 33/13 e quindi, ad eccezione di una, le Agenzie non si sono ancora adeguate a quanto richiesto dal D.lgs. 33/13.

Un'altra parte di analisi dei siti web delle agenzie ha poi riguardato altre informazioni aggiuntive. Si è quindi proceduto a valutare la presenza sui siti web di collegamenti ad altri Soggetti di interesse; la situazione è mostrata nella figura che segue da cui si evince un panorama molto variegato.




Figura 3.14: Numero di siti web che riportano link ad altri siti di interesse

Dipartimenti provinciali	6	29%
Regione	14	67%
Provincie	3	14%
ISPRA	14	67%
Ministeri	13	62%
UE	12	57%
ALTRO	16	76%

Inoltre, si è cercato di valutare se le agenzie utilizzano strumenti di monitoraggio quali contatori dei visitatori e si è appurato che la presenza di un contatore dei visitatori si ha in soli 5 casi su 21, come riportato nella figura che segue.




Figura 3.15: Numero di siti web in cui vi è un contatore dei visitatori

SI	5	24%
NO	16	76%

Altro aspetto rilevante che è stato preso in considerazione, riguarda l'interfaccia con gli utenti, che è stata valutata in termini di presenza sui siti web di FAQ e dei riferimenti per i contatti.

Riguardo al primo punto, le FAQ sulla normativa ambientale sono riportate in 7 casi su 21, di cui 1 in parte (nel senso che le FAQ sono relative soltanto a pochi temi ambientali), come si evince dalla figura che segue.




Figura 3.16: Numero di siti web che pubblica le FAQ

SI	6	29%
NO	14	66%
IN PARTE	1	5%

Si rileva quindi che uno strumento molto utile, che potrebbe rappresentare una modalità di assistenza per le organizzazioni, viene invece usato molto poco.

Per quanto riguarda il riferimento per i contatti, in 11 casi è riportato un nominativo specifico per le norme ambientali, mentre negli altri casi si rimanda all'URP. Si ha quindi una situazione in cui, tutte le agenzie pubblicano almeno i contatti dell'ufficio relazioni con il pubblico, così come richiesto dalla normativa vigente. Circa la metà si spinge oltre pubblicando anche i riferimenti del personale che si occupa dei temi ambientali specifici, cosa che si ritiene una buona prassi.




Figura 3.17: Numero di siti web che pubblicano riferimenti specifici per contatti

Infine, si ritiene interessante citare che in un caso è stata rilevata la presenza di un sistema di autovalutazione della conformità legislativa, che è predisposto sotto forma di check list, è applicabile ad alcune categorie di organizzazioni e, pur non indicando esplicitamente il tipo di sanzioni per inadempienza, distingue tra illeciti amministrativi e penali.

EMAS

Anzitutto si è valutato se il sito riporta le informazioni e, come rappresentato nella figura seguente, soltanto in 18 casi su 21, ossia l'86%, si è trovata una o più pagine informative su EMAS. In un caso l'informazione si limita al numero di registrazioni regionali negli ultimi anni, ma si tratta dell'unica agenzia che non è parte attiva nella procedura di registrazione EMAS.





Figura 3.18: Numero di siti web che riportano informazioni su EMAS

SI	18	86%
NO	3	14%
IN PARTE	0	0%

Nel seguito verranno riportati i risultati delle analisi condotte solamente sui siti che riportano informazioni su EMAS.

Per quanto riguarda la facilità di accesso alle informazioni, si è ritenuto innanzitutto opportuno valutare il livello di accesso alle stesse, ovvero si è proceduto a verificare quanti passi occorre fare per arrivare alle informazioni, ossia quanti "click" sono necessari, altresì indicabile come livello di annidamento dell'informazione. Inoltre è stato valutato se le informazioni sono inserite o meno in una sezione dedicata. Non sono state fatte valutazioni sulla grafica o sulla posizione dei banner/link perché ritenuto troppo complesso per lo scopo di questa indagine.

Come si vede dalla figura seguente, in 5 casi le informazioni su EMAS sono accessibili facendo un solo click, direttamente dalla homepage, in altri 8 casi sono necessari due click. In questi casi, quindi, si può affermare che l'informazione risulta visibile abbastanza velocemente ed è facilmente accessibile. Negli altri casi il livello di annidamento è superiore, dunque la visibilità e quindi la facilità di accesso risulta un poco inferiore ma comunque accettabile. In un caso il livello di annidamento è superiore a tre e questo comporta una difficoltà superiore nel reperire l'informazione.



1	5	24%
2	8	38%
3	4	19%
4	1	5%

Figura 3.19: Numero di siti web in funzione del livello di accesso all'informazione

Inoltre, si segnala che le informazioni sono inserite in una sezione dedicata in 17 casi sui 18 che le riportano, come è logico aspettarsi. Nell'unico caso in cui ciò non avviene si tratta di un'Agenzia che non è parte attiva nella procedura di registrazione EMAS.

Per quanto riguarda il livello di aggiornamento, si è verificato se le informazioni sono aggiornate a meno di sei mesi. Soltanto in 12 casi su 18 è esplicitamente indicata la data di aggiornamento e tale data è inferiore a sei mesi solo in 3 casi. In 6 casi su 18 non è proprio riportato il grado di aggiornamento delle informazioni riportate. Purtroppo, in almeno tre casi, come si vedrà in seguito, è stato constatato che le informazioni non vengono aggiornate da molto tempo.




Figura 3.20: Numero di siti web la cui data di aggiornamento, per le pagine EMAS, risale a meno di sei mesi

Per quanto riguarda la tipologia di informazioni riportate, si è proceduto ad analizzare l'esistenza di mere pagine informative o la presenza di approfondimenti contenenti linee guida, newsletter, etc.. Inoltre, è stata analizzata la presenza o meno del testo integrale dei documenti informativi e delle normative/procedure specifiche di EMAS e la possibilità di scaricare il testo dei documenti.

Dall'analisi dei siti è emerso che pagine descrittive sono presenti in tutti i 17 casi in cui l'informazione su EMAS è comunque riportata. Le normative specifiche sono riportate in 11 casi e le procedure solo in 4 casi, di cui uno parzialmente. Il grafico che segue mostra la situazione.




Figura 3.21: Numero di siti web in funzione della tipologia di informazioni su EMAS riportate

Purtroppo è necessario segnalare anche che in tre casi le informazioni riportate sono obsolete in quanto fanno riferimento al regolamento EMAS precedente, il n. 761 del 2001 ormai abrogato da quattro anni.

I documenti sono scaricabili in 10 casi su 18 come di seguito mostrato. In particolare modo, sono scaricabili soprattutto le normative specifiche o le procedure inerenti EMAS.




Figura 3.22: Numero di siti web in cui i documenti relativi ad EMAS sono scaricabili

Nel seguito si è analizzato nel dettaglio che tipo di informazioni vengono fornite riguardo ad EMAS. Ovvero la presenza di informazioni sul percorso di registrazione e sul suo mantenimento, sui vantaggi e costi di EMAS, sulle agevolazioni previste per EMAS dalla normativa in essere ed il ruolo dell'ARPA nella registrazione EMAS.

Come si vede dal grafico che segue, il percorso per l'ottenimento della registrazione e per il suo mantenimento è riportato il 11 casi, mentre il ruolo dell'ARPA in 12 casi. Per quanto riguarda le informazioni relative ai vantaggi e costi di EMAS, vengono riportate soltanto in 10 siti su 18, e nella metà di tali casi vengono riportate informazioni soltanto sui vantaggi e non sui costi. E' singolare notare che si parla di vantaggi per l'adesione ad EMAS in 10 casi ma le agevolazioni sono citate solo in 4 casi.




Figura 3.23: Numero di siti web in funzione della contenuto informativo relativo ad EMAS

Un discorso a parte merita l'analisi della presenza o meno di un registro locale delle organizzazioni registrate EMAS. Si è constatato che l'elenco delle organizzazioni registrate nella specifica Regione è presente solo in 8 casi su 18 e non sempre i dati sono aggiornati. In un caso risalgono addirittura al 2009.




Figura 3.24: Numero di siti web che pubblicano un registro locale delle organizzazioni registrate

Un'altra parte di analisi dei siti web delle agenzie ha poi riguardato altre informazioni aggiuntive. Si è quindi proceduto a valutare la presenza sui siti web di link ad altri Soggetti di interesse. Particolare importanza assume in questo contesto, la presenza dei collegamenti al sito dell'ISPRA/Comitato EMAS-Ecolabel, al registro nazionale ed al registro europeo.

La situazione è mostrata nella figura che segue da cui si evince che la maggior parte delle Agenzie riporta il collegamento con il sito dell'organismo competente (13 su 18) ed in misura minore con la Comunità Europea. Poche sono le Agenzie che fra i collegamenti ne inseriscono anche uno diretto al registro nazionale (5) e pochissime quelle che riportano un collegamento diretto al registro europeo (2). Anche in questo caso si sono purtroppo palesate situazioni di informazioni non aggiornate, come ad esempio riferimenti al Sincert al posto di Accredia e collegamenti non più attivi.




Figura 3.25: Numero di siti web che riportano link ad altri siti di interesse

Nel complesso si può dire che le informazioni su EMAS ci sono ma nella maggior parte dei casi si limitano a poche pagine descrittive senza approfondimenti e spesso senza dare un'informazione esaustiva. In poco meno della metà dei casi mancano anche

informazioni importanti come la normativa di riferimento ed il percorso di registrazione. In un caso si danno soltanto dei brevi cenni in corrispondenza della voce Sistemi di Gestione Ambientale, elencando i regolamenti di riferimento (anche quelli obsoleti) a cui sono associati collegamenti non funzionanti. In alcuni casi le informazioni poi sono fuorvianti come nel caso del riferimento al regolamento abrogato o in un caso in cui non solo non è descritto l'iter di registrazione e non viene citato il ruolo che hanno le Agenzie, l'ISPRA o il Comitato, ma si lascia intendere che la registrazione si ottenga semplicemente ad avvenuta convalida della dichiarazione ambientale.

Fa riflettere il fatto che mentre da una parte le Agenzie prevedono di effettuare attività di promozione per EMAS, dall'altra in alcuni casi falliscono nell'informare adeguatamente le organizzazioni, attraverso i siti web, sulle agevolazioni presenti in Italia per chi aderisce allo schema.

Anche nel caso della informazioni relative ad EMAS, si è cercato di valutare se le agenzie utilizzano strumenti di monitoraggio quali contatori dei visitatori. Dall'analisi dei siti è emerso che la presenza di un contatore dei visitatori si riscontra in soli 3 casi su 18, come riportato nella figura che segue.





Figura 3.26: Numero di siti web, le cui pagine relative ad EMAS contengono un contatore di visitatori

Analogamente a quanto fatto per le informazioni relative alla normativa, anche nel caso delle informazioni specifiche su EMAS si è preso in considerazione l'esistenza di una qualche interfaccia con gli utenti. A tale scopo è stata valutata la presenza sui siti web di FAQ e di riferimenti per i contatti specificatamente per le problematiche afferenti l'applicazione di EMAS.

Riguardo al primo punto, le FAQ su EMAS sono riportate in 1 solo caso su 18. Sebbene nel caso delle informazioni relative ad EMAS le FAQ possano essere considerate meno importanti per le organizzazioni di quanto lo siano nel caso di informazioni sull'applicazione della legislazione ambientale, rimangono tuttavia utili strumenti di comunicazione che, come risulta, non vengono di fatto utilizzati.

In relazione ai riferimenti per i contatti, invece, la situazione è leggermente migliore, essendo 7 i casi in cui è riportato un contatto specifico per EMAS.



SI	7	39%
NO	11	61%

Figura 3.27: Numero di siti web che pubblicano riferimenti per i contatti specifici per EMAS

Infine, anche in questo caso è stata analizzata la presenza o meno di un qualche software di supporto, nello specifico per l'adesione ad EMAS, ed è risultato che nessuna Agenzia ha messo a disposizione del pubblico sul proprio sito tale tipo di supporto.

4. Conclusioni

Riepilogando, per il presente lavoro, sono stati analizzati 21 siti web, ciascuno corrispondente ad una ARPA/APPA, in un arco temporale corrispondente al mese di Luglio 2014, rappresentando quindi una fotografia della situazione relativa ad un dato periodo.

Dall'analisi dei siti web delle Agenzie per l'ambiente, emerge un panorama eterogeneo, che riflette la disomogeneità di organizzazione delle Agenzie dislocate nei vari territori. Questa eterogeneità risulta più marcata ed evidente nel caso delle informazioni relative alla normativa ambientale e di meno nel caso delle informazioni relative al Regolamento EMAS. In entrambe le situazioni ben tre Agenzie non riportano alcuna informazione in merito e non si tratta delle stesse Agenzie per tutte e due i tipi di informazione. Questo dato, di per sé, è indicativo del diverso livello di organizzazione delle varie Agenzie.

Per quanto riguarda le informazioni sulla normativa ambientale applicabile, la situazione risulta molto disomogenea anche perché è più vasto l'argomento trattato, modulabile in diversi temi ambientali. In questo caso, il punto debole dei siti analizzati è sicuramente l'aggiornamento delle pagine in questione, o quanto meno la comunicazione di tale aggiornamento. Infatti, pochissimi sono i siti in cui si è sicuri di trovare informazioni aggiornate ed il fatto, poi, che non sia indicato in 9 casi su 21 il grado di aggiornamento della normativa ambientale può rivelarsi critico per un utente che non è in grado di sapere con certezza se le norme riportate, e quindi anche i relativi obblighi, adempimenti e sanzioni, siano attualmente in vigore.

In generale, si può dire che gran parte delle Agenzie forniscono informazioni relative a quali siano le norme ambientali applicabili nei vari contesti, ma il grado di approfondimento è molto diverso. Non tutte riportano il testo integrale della normativa e pagine che contengono anche delucidazioni e spiegazioni. Molto pochi sono i siti che portano informazioni sugli obblighi /adempimenti previsti a carico delle organizzazioni e sull'individuazione delle autorità competenti, che è il cuore delle informazioni da fornire alle organizzazioni nell'ottica di quanto scritto nell'articolo 32 del regolamento EMAS e non solo. Analogamente, infatti, anche nel caso di informazioni obbligatorie secondo il D.lgs. 33/13, la situazione complessiva è carente, poiché quasi nessuna Agenzia si è adeguata a quanto richiesto dal suddetto Decreto. Sicuramente emergono dei casi di eccellenza, in cui l'informazione è curata, completa ed aggiornata ed anche dei casi di best practice: esempio sono i database delle normative con motore di ricerca e la presenza di un sistema di autovalutazione della conformità legislativa, di cui si è detto in precedenza. Il quadro complessivo della situazione rimane però di un'informazione non esaustiva in quanto mancante di informazioni pratiche e di dettaglio che aiuterebbero moltissimo le imprese nell'attuazione della normativa. Un altro punto poco attuato risulta la pubblicazione delle FAQ che potrebbero essere utilizzate come una sorta di assistenza alle organizzazioni.

In conclusione, per dare una risposta relativamente allo scopo principale di questa indagine, la maggior parte delle Agenzie non attua quanto richiesto dal Regolamento EMAS. Sulla base di quanto espresso in premessa, invece, si ritiene importante che tali

informazioni vengano date proprio dalle APPA/ARPA. Una nota positiva può essere rilevata nel fatto che, comunque, la maggior parte delle Agenzie ha già predisposto una sezione del proprio sito per la futura pubblicazione di quanto richiesto dal D.lgs. 33/2013 che coincide, in parte, con quanto richiede l'art.32 del Reg. EMAS. Si spera quindi che, a breve, almeno questo punto sia attuato.

Anche nel caso delle informazioni relative ad EMAS, si ha che gran parte delle Agenzie riportano informazioni in materia, per lo più dando informazioni generali sul percorso di registrazione e sulla normativa di riferimento. Spesso le informazioni risultano però poco aggiornate e falliscono nel dare l'informazione corretta. E' chiaro che questo è il classico caso di informazioni che per loro natura cambiano poco frequentemente ed è quindi comprensibile che si possa perdere la percezione della necessità di una loro revisione. Non è però giustificabile il riferimento a normative abrogate da diversi anni.

Sarebbe inoltre auspicabile che tutti i siti delle Agenzie riportassero un registro locale delle organizzazioni registrate o, almeno, un collegamento diretto al registro nazionale. A tal proposito si ritiene importante anche che siano presenti (e funzionanti) i collegamenti ad altri siti, soprattutto a quello del Comitato EMAS-Ecolabel/ISPRA.

Si nota comunque, in maniera diffusa, una carenza d'informazione locale proprio laddove il sito EMAS nazionale non riesce e non può per sua natura essere esaustivo e tempestivo. Nel caso, cioè, delle informazioni circa le agevolazioni/semplificazioni o i contributi regionali e/o locali destinati alle organizzazioni che sono già registrate EMAS o che vogliono intraprendere il percorso di registrazione. In generale, dare informazioni sui benefici di EMAS, anche a livello nazionale, rappresenta una delle azioni più importanti ed efficaci per stimolare a crescita dello schema EMAS.